



Delibera n. 81/2018

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018

OGGETTO: Definizione, alla luce delle nuove norme statutarie, dell'iter procedurale preordinato alla adozione del "*Piano di Attività*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per il triennio 2019-2021.

II DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 18 agosto 1990, numero 192, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica ("INAF")**" e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";
- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 9 maggio 2001, numero 106, che contiene le "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che:
- a) gli "**organi di governo**" esercitano "*...le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti...*";
 - b) in particolare, gli "**organi di governo**":
 - adottano le "*...decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo...*";
 - curano la "*...definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione...*";
 - procedono alla "*...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse*

finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale...";

- curano la "...definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi...";
- procedono alle "...nomine, alle designazioni e alla adozione di atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni...";
- formulano le "...richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato...";
- adottano tutti gli "...altri atti indicati dal medesimo Decreto Legislativo...";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2013, numero 140, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 ottobre 2009, numero 254, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le disposizioni di "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**" ed, in particolare, gli articoli 18 e 23;

VISTA

la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO

il Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, numero 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 24 giugno 2011, numero 145, che contiene le "**Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili**" e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea

ally *red* *mgi*

dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 agosto 2015, numero 187, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, gli articoli 1, 7, 13 e 17;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il **10 dicembre 2016**, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO

in particolare, l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il quale prevede che:

- gli "**Enti di Ricerca**", nell'ambito "*...della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel "**Programma Nazionale della Ricerca**" di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, tenuto conto delle linee di indirizzo definite dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, adottano un "**Piano Triennale di Attività**", aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del "**Piano di Fabbisogno del Personale**", nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale...";*
- il "**Piano Triennale di Attività**" è "*...approvato dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca entro sessanta giorni dalla ricezione...";*
- una volta "*...decorso il predetto termine di scadenza, senza che siano state formulate osservazioni, il "**Piano Triennale di Attività**" si intende approvato...";*
- nell'ambito della "*...autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi "**Piani Triennali di Attività**", gli "**Enti di Ricerca**" determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale...";*

VISTO

altresì, l'articolo 9 del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale dispone, a sua volta, che:

- gli "**Enti di Ricerca**", nell'ambito "*...della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività e dei servizi, e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale (cosiddetto "**Piano di Reclutamento e di Assunzioni**") nei "**Piani Triennali di Attività**" di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto...";*
- lo "*...indicatore del limite massimo delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio...";*
- negli "*...Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento...";*

- la "...Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel successivo articolo 12...";
- nel "...caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli Enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire una circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta...";
- decorso "...il termine di novanta giorni dalla acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze e con il Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, adotta misure correttive volte a preservare o a ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del predetto limite...";
- il "...calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati...";
- le "...entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dagli Organi di Vertice, che dimostrino la capacità di sostenere gli oneri finanziari assunti...";
- con riferimento al limite innanzi specificato, si "...applicano i seguenti criteri:
 - a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere alla assunzione di personale;
 - b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere alla assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
 - c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto dal presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca un costo medio annuo, prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca...";

VISTO

infine, l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale stabilisce che "...il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca tiene conto del **"Piano Triennale di Attività"** di cui all'articolo 7 ai

[Handwritten signatures]

fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati...";

VISTA

la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle "**facoltà assunzionali**" degli Enti di Ricerca, specificando, al riguardo, che, per "*...la definizione del predetto indicatore, relativamente all'anno 2017, è necessario fare riferimento alla media delle entrate complessive che risulta dai bilanci consuntivi del triennio 2014-2016 e, per quanto attiene alla spesa di personale di competenza dell'anno di riferimento, alla spesa che risulta dal bilancio consuntivo dell'anno 2016...*";

VISTA

inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 7 giugno 2017, numero 130, che contiene alcune "**Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

CONSIDERATO

che, in particolare, l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come innanzi richiamato, contiene alcune disposizioni per il "**superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni**";

VISTA

la "**Circolare**" del "**Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione**" del 23 novembre 2017, numero 3, in "**materia di indirizzi operativi per la valorizzazione della esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e per il superamento del precariato**", che contiene, tra l'altro, alcune importanti indicazioni operative sulla "*...applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, relativa al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni...*";

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017, numero 205, con la quale sono stati approvati il "**Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2018-2020**", ed, in particolare, l'articolo 1, commi 633, 668, 669, 670, 671 e 674;

VISTA

la "**Circolare**" del "**Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione**" del 22 gennaio 2018, numero 1, che, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2017, numero 205, integra le indicazioni operative contenute nella "**Circolare**" del 23 novembre 2017, numero 3;

- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, con il quale sono state ripartite le "...risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinate alla assunzione di giovani ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca...";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, con il quale sono state ripartite, tra gli Enti di Ricerca, le "...risorse di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017...", da destinare "...ad assunzioni di personale a tempo determinato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente...";
- VISTO** il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018;
- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" entrerà in vigore il **24 settembre 2018**;
- CONSIDERATO** in particolare, che:
- l'articolo 5, comma 2, lettera c), del nuovo "**Statuto**" prevede che il Presidente "...propone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della sua adozione, il "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente, con il quale vengono predisposti e definiti, in particolare, il "**Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca**", la "**consistenza dell'organico**", le sue variazioni e il "**Piano di Fabbisogno del Personale**"...";
 - l'articolo 6, comma 2, lettera f), del nuovo "**Statuto**" prevede, a sua volta, che il Consiglio di Amministrazione "...adotta, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente, con il quale vengono predisposti e definiti, in particolare, il "**Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca**", la "**consistenza dell'organico**", le sue variazioni e il "**Piano di Fabbisogno del Personale**"...";
 - l'articolo 8, comma 3, lettera a), del predetto "**Statuto**" stabilisce che il Consiglio Scientifico, su "...richiesta del Presidente, esprime al Consiglio di Amministrazione il parere scientifico sul "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente e sui relativi aggiornamenti annuali...";
 - ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera d), del medesimo "**Statuto**", il Direttore Generale "...indica al Presidente, per quanto di sua competenza, di intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'Ente, anche ai fini della elaborazione del "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente...";
 - ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera a), del nuovo "**Statuto**", il Direttore Scientifico "...predisponde, di intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura, il "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente, comprensivo del "**Piano di Fabbisogno del Personale**" e dei suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente...";
 - ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera a), dello "**Statuto**" più volte citato, le Strutture di Ricerca "...concorrono alla formazione del "**Piano Triennale di Attività**"...";



- l'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del predetto "**Statuto**" prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Struttura "... si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore di Struttura nell'ambito della preparazione del "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente...";
- l'articolo 20, comma 3, lettera a), punto ii), del nuovo "**Statuto**" prevede, altresì, che il Collegio dei Direttori di Struttura "...esprime al Consiglio di Amministrazione pareri sulla sostenibilità del "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente e dei suoi aggiornamenti...";
- l'articolo 22, comma 1, dello Statuto stabilisce, infine, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" opera "...sulla base:
 - del "**Documento di Visione Strategica**" dell'Ente, con i relativi aggiornamenti, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Scientifico e sentiti sia il Direttore Scientifico che il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca...";
 - del "**Piano Triennale di Attività**" dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, comprensivo del "**Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca**", della "**consistenza dell'organico**", delle sue variazioni e del "**Piano di Fabbisogno del Personale**", predisposto dagli Organi competenti e adottato, con propria delibera, dal Consiglio di Amministrazione...";

CONSIDERATO

inoltre, che, ai sensi dei commi 5, 9 e 10 dell'articolo 21 del nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- i "**Comitati Scientifici Nazionali**", costituiti per ognuno dei "**Raggruppamenti Scientifici Nazionali**" e composti dai "**Coordinatori Locali**", sono "...organismi consultivi del Consiglio di Amministrazione...";
- i "**Comitati Scientifici Nazionali**" si "...riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per elaborare:
 - a) pareri e valutazioni sulle prospettive di impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità con riguardo a tutte le proposte di ricerca;
 - b) verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità con riguardo alle attività e ai progetti in itinere...";

CONSIDERATO

altresì, che, nella more dell'avvio delle procedure preordinate alla attivazione dei "**Comitati Scientifici Nazionali**", i loro compiti e le loro funzioni possono essere temporaneamente svolti dagli attuali "**Comitati di Macroarea**";

ATTESA

peraltro, la necessità di avviare, con la massima tempestività possibile, l'iter procedurale preordinato alla adozione del "**Piano di Attività**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per il triennio 2019-2021", comprensivo del "**Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca**", della "**Consistenza dello Organico**", del "**Piano di Fabbisogno del Personale**" e del "**Piano di Reclutamento e di Assunzioni**", che deve contenere, al suo interno, anche l'aggiornamento del "**Piano delle Stabilizzazioni**";

CONSIDERATO

che, a tal fine, il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha predisposto un "**Documento**", denominato "**Nuovo Statuto: flusso per la predisposizione del Piano Triennale di Attività**", che definisce, alla luce delle nuove norme statutarie e nelle more della costituzione dei nuovi "**organismi**" da esso previsti, l'iter procedurale preordinato alla adozione

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a stylized signature and the initials 'AM'.

del "**Piano di Attività**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per il triennio 2019-2021;

SENTITI nell'ambito delle loro rispettive competenze, sia il Direttore Generale che il Direttore Scientifico;

RECEPITE nel corso del dibattito, alcune proposte di modifica del predetto "**Documento**";

PRESO ATTO degli esiti della votazione,

DELIBERA,

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare il "**Documento**", denominato "**Nuovo Statuto: flusso per la predisposizione del Piano Triennale di Attività**", che definisce, alla luce delle nuove norme statutarie e nelle more della costituzione dei nuovi "**organismi**" da esso previsti, l'iter procedurale preordinato alla adozione del "**Piano di Attività**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per il triennio 2019-2021, come predisposto dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e modificato nel corso del dibattito, che si allega, nella sua versione definitiva, alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 2. Di affidare al Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del predetto "**Istituto**", e al Dottore **Filippo ZERBI**, nella sua qualità di Direttore Scientifico del medesimo "**Istituto**", l'incarico di dare piena attuazione alla presente Delibera e di adottare, pertanto, ognuno per la parte di propria competenza, tutti gli ad essa connessi e conseguenti.

Roma, 18 settembre 2018

Il Segretario



Il Presidente



Estensore: Gaetano TELESIO


.....

NUOVO STATUTO: FLUSSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTA

Relazione del Presidente

Il combinato dei seguenti Articoli dello Statuto, comporta il flusso indicato di seguito per l'avvio delle procedure di predisposizione del PTA:

Art. 8, comma 1: Il Consiglio Scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione


Art. 16, comma 3, paragrafo a): Il Direttore Scientifico predispone, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura, il Piano Triennale di Attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente.

Art 21, comma 9: I Comitati Nazionali sono organismi consultivi del CdA

Art 21, comma 10: I Comitati Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per elaborare:

- a) pareri e valutazioni sulle prospettive d'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo a tutte le proposte di ricerca;
- b) verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo alle attività e ai progetti in corso nell'Ente.

In base all'Art 21, commi 9 e 10, pertanto, è evidente che sebbene non sia prevista una azione specifica dei Comitati all'epoca di predisposizione del PTA, si presuppone che le direttive del Presidente, formulate in base all'Art 16, comma 3, paragrafo a), tengano conto delle relazioni propedeutiche predisposte dai Comitati. Il flusso per l'avvio della predisposizione del PTA, si configura pertanto come di seguito:



Inoltre, in base al combinato dei seguenti ulteriori Articoli, ogni Direttore di Struttura, prima di fornire le sue indicazioni in sede di Collegio dei Direttori, avrà coinvolto la sua Struttura e avrà consultato il Consiglio di Struttura:


Art. 17, comma 4, paragrafo a): Le Strutture di Ricerca concorrono alla formazione del PTA

Art. 19, comma 1: Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del PTA.

Questo configura pertanto il seguente flusso:

cello *ms* *am@*

Flusso delle azioni propedeutiche interne ad ogni Struttura



Il combinato dei seguenti Articoli determina il flusso per l'adozione del PTA:

Art.5, comma 2, paragrafo c): Il Presidente propone al CdA per la sua adozione il PTA...


Art. 6, comma 2, paragrafo f): Il CdA ai sensi... adotta il PTA...

Art. 8, comma 3, paragrafo a): Il Consiglio Scientifico, su richiesta del Presidente, esprime il parere scientifico sul PTA...

Art. 20, comma 3, paragrafo a-ii): Il Collegio dei Direttori esprime al CdA pareri sulla sostenibilità ... del PTA.

Il flusso per l'adozione del PTA, si configura pertanto come segue:

Flusso per l'adozione del PTA



Pertanto, in sintesi, si configura la seguente sequenza temporale di azioni:

A inizio d'anno	Il Presidente ricorda ai Comitati di avviare i dibattiti previsti dallo Statuto, segnalando eventuali argomenti di potenziale interesse emersi in CdA
T-0	Il Presidente acquisisce le relazioni propedeutiche dei Comitati
T-0	Il Presidente chiede al Consiglio Scientifico le sue indicazioni
T-0	Il Presidente sollecita i Direttori di Struttura ad avviare il dibattito all'interno della Struttura
T-0 + 30 gg	Il Presidente trasmette le indicazioni del Consiglio Scientifico al Direttore Scientifico con allegate le direttive concordate col CdA in base alle anche relazioni propedeutiche acquisite dai Comitati
T-0 + 30 gg	Il Collegio dei Direttori trasmette al Direttore Scientifico le indicazioni delle Strutture e le sue indicazioni collegiali
T-0 + 60 gg	Il Direttore Scientifico consegna al Presidente il PTA predisposto d'intesa col Direttore Generale
T-0 + 65 gg	Il Presidente chiede al Consiglio Scientifico il parere scientifico sul PTA
T-0 + 65 gg	Il Presidente chiede al Collegio dei Direttori il parere di sostenibilità del PTA
T-0 + 65 gg	Il Presidente propone al CdA l'adozione del PTA, anche a valle di un incontro del CdA coi due organi consultivi.

Il Presidente, tenuto conto che l'iter per la predisposizione del PTA è stato avviato solo di recente (seguendo le prescrizioni del precedente Statuto) propone di riavviare l'iter stabilendo per T-0 il 1 ottobre, e nelle more della costituzione dei Comitati Nazionali si sollecitano gli attuali Comitati di Macroarea a fornire una relazione coerente con le nuove disposizioni statutarie entro la scadenza T₀ + 30gg, o comunque entro la data del prox CdA.

Handwritten signatures and initials: